

REGOLAMENTO

GLI SCOPI

ART. 1

L'Associazione per il tempo libero Assistenza al Volo ATLAV (di seguito ATLAV) costituita tra i dipendenti dell'ENAV S.p.A. e le Società controllate e correlate, è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente regolamento.

ART. 2

L'appartenenza all'ATLAV, attraverso la richiesta di iscrizione apposita, comporta l'accettazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo dell'ATLAV.

La partecipazione alle attività dell'ATLAV è subordinata all'iscrizione all'Associazione stessa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento delle quote associative e/o di quant'altro dovuto all'ATLAV stessa.

ART. 3

L'ATLAV, svolge la propria attività attraverso iniziative di carattere sociale, cooperativistico, assistenziale, di patronato, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, e quant'altro necessario per promuovere il miglioramento dei rapporti interpersonali e del sistema di vita degli associati.

I MEZZI

ART. 4

Il funzionamento dell'ATLAV è assicurato da:

- contributi ordinari ed eventualmente straordinari degli iscritti;
- eventuali contributi di enti pubblici e privati;
- eventuali lasciti e/o donazioni.

ART. 5

I soci del circolo si suddividono in:

- soci effettivi e fondatori
- soci aggregati
- soci onorari

ART. 6

Sono soci fondatori coloro i quali hanno contribuito alla costituzione del circolo.

I soci fondatori sono elencati nell'atto costitutivo.

Sono soci effettivi tutti i dipendenti dell'ENAV e di Società controllate e correlate in servizio che ne facciano richiesta.

Essi hanno diritto a:

partecipare all'assemblea dei soci con voto;

- a) eleggere gli organi statutari;
- b) usufruire delle strutture dell'ATLAV;
- c) partecipare alle iniziative dell'ATLAV;

Sono soci aggregati tutti i pensionati di ENAV e/o pensionati di Società controllate e correlate nonché tutti coloro, senza alcuna limitazione, che ne facciano espressa richiesta.

Essi hanno diritto a:

- a) partecipare alle iniziative del circolo;
- b) usufruire delle strutture del circolo;

ART. 7

Decade dai diritti, di cui all'art. 6, il socio che perda, per qualsiasi causa, la qualità di dipendente ENAV o delle Società controllate e correlate, nonché il socio, anche aggregato, che attui comportamenti non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, salvo il caso di sospensione temporanea come meglio disciplinato nel proseguimento del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la sospensione temporanea dal godimento di tutti o di alcuni dei diritti previsti dallo statuto e dal presente regolamento, per il socio che:

- a) abbia costretto l'ATLAV ad atti esecutivi per ottenere l'adempimento di qualsiasi obbligazione da lui contratta verso la medesima.
- b) sia stato sospeso dalle funzioni di dipendente ENAV o Società correlate per effetto di procedimento penale o disciplinare;
- c) abbia simulato fatti o circostanze per avvantaggiarsi indebitamente delle prestazioni dell'ATLAV;

La sospensione di cui alla lettera a) cesserà dopo tre mesi che il socio abbia adempiuto ai suoi obblighi, ovvero che gli atti coattivi siano stati eseguiti fino all'effettivo recupero di tutto il credito dell'ATLAV.

La sospensione di cui alla lettera b) cesserà appena il provvedimento che vi ha dato luogo sia stato favorevolmente risolto o il periodo di sospensione dalle funzioni sia decorso.

La sospensione di cui alla lettera c) è illimitata.

ART. 8

Il socio risponde in solido degli atti e/o dei fatti dannosi da lui compiuti o a lui ascrivibili e del pari risponde di eventuali inosservanze, alle norme di diritto comune, da lui commesse nell'espletamento delle proprie attività, all'interno delle diverse iniziative, alle condizioni, con le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

I soci possono richiedere il permesso di accesso ai luoghi ed alle attività del circolo per persone ad esso estranee, della cui correttezza sono tenuti a rispondere.

A tutti gli associati è permesso l'utilizzo delle strutture e l'accesso a tutte le iniziative dell'ATLAV.

ART. 10

IL socio aggregato (pensionato e altre persone fisiche) dovrà effettuare il versamento delle quote associative all'inizio dell'anno solare in un'unica soluzione.

ART. 11

Sono organi dell'ATLAV:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

ART. 12

L'assemblea dei soci fondatori ed effettivi si riunisce ordinariamente una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di tre quinti dei soci aventi diritto. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci fondatori ed effettivi.

ART. 13

L'Assemblea è valida in prima convocazione se siano presenti i due terzi dei Soci aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La prima e la seconda convocazione potranno essere svolte nella medesima giornata, a distanza di almeno due ore l'una dall'altra. La convocazione si effettua mediante e-mail, indirizzata ai singoli iscritti ovvero con avvisi affissi negli appositi spazi dedicati, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

ART. 14

L'Assemblea dei Soci:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Collegio dei Revisori;
- c) approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- d) approva le modifiche allo Statuto;
- e) approva il Regolamento;
- f) nomina la Commissione Elettorale.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un Presidente.

IL Presidente nomina un Segretario, il quale redige l'apposito verbale delle riunioni.

I verbali delle Assemblee debbono essere raccolti e conservati a cura del Segretario.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

ART. 16

Le elezioni si svolgono ogni cinque anni, almeno tre mesi prima della scadenza naturale e devono essere indette da parte del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno trenta giorni.

La convocazione si effettua mediante lettera, o mail, indirizzata ai singoli iscritti ovvero con avvisi affissi negli appositi spazi dedicati, almeno trenta giorni prima dell'elezioni.

Gli avvisi debbono specificare la data, il luogo, l'apertura e la chiusura dei seggi elettorali.

Apposita Commissione composta da tre membri-Soci, nominata dal Consiglio Direttivo, presiede alle elezioni, compila l'elenco dei Soci con diritto di voto, predispone le schede e formula le procedure alle quali attenersi per lo scrutinio delle schede.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i Soci Fondatori ed Effettivi che risultino in regola con il pagamento delle quote associative;

Le elezioni si effettuano a scheda segreta e si svolgono nel seguente modo:

- le candidature devono essere depositate presso la Sede Sociale a disposizione dei Soci e date alla Commissione Elettorale almeno quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- possono essere presentate candidature per tutte le cariche;
- eventuali sezioni distaccate costituiscono presso le relative sedi appositi seggi;
- l'orario di apertura e di chiusura dei seggi verrà stabilito dal comitato elettorale;
- ogni socio elettore deve scrivere su ogni scheda elettorale in chiare lettere il cognome ed il nome dei candidati che desidera votare;

- dopo aver compilato la scheda, il votante deve aver cura di ripiegarla e depositarla personalmente nell'urna, alla presenza della Commissione, la quale prende nota dell'avvenuta votazione sul registro degli aventi diritto al voto, precedentemente redatto;
- le elezioni sono valide se ad esse partecipano la maggioranza dei soci. Se il numero dei votanti risulta inferiore alla metà più uno degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripetono dopo otto giorni. Questa seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti;
- terminata la consultazione elettorale la commissione redige apposito verbale portando a conoscenza dei soci i risultati definitivi.
- Tali operazioni potranno essere eseguite con modalità on line mediante sistemi di voto elettronico Sky vote, Polyas o similari.

I nuovi organi si insediano il giorno successivo allo scadere del mandato dei precedenti membri.

ART. 17

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere subentrerà il socio effettivo che nei risultati delle votazioni abbiano riportato il maggior numero di preferenze, ovvero il primo dei non eletti. I sostituti rimarranno in carica per il periodo mancante al compimento del quinquennio in corso.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del direttivo, salvo il rimborso delle spese in tutte le attività svolte a favore del circolo.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi o comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età dei presenti.

Dalle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.

Il Consiglio Direttivo, tra i membri del Direttivo stesso, nomina:

- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Segretario
- il Tesoriere.

In particolare, sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) presentare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo all'Assemblea dei Soci;
- b) provvedere alle iniziative economiche proposte dal Direttivo, nella gestione delle risorse di cui all'art. 4, per lo sviluppo delle varie forme di attività dell'Atlav come, ad esempio, la sponsorizzazione dei tornei sportivi, organizzazione di eventi associativi, il pacco natalizio e le donazioni a ONLUS.
- c) ratificare provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- d) proporre modifiche allo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) predisporre regolamenti interni;
- f) nominare, sospendere, revocare e retribuire il personale addetto all'ATLAV, mediante regolamentazione disciplinata da apposito regolamento interno;
- g) sospendere temporaneamente o definitivamente i Soci per quanto riportato nel precedente art. 7.

Il Consiglio Direttivo delibera il programma delle attività sociali e ricreative secondo gli scopi che l'ATLAV persegue.

ORGANIZZAZIONE

ART. 19

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli ha la legale rappresentanza dell'ATLAV, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei Soci, è responsabile del perseguimento degli scopi associativi, firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'ATLAV, mantiene i contatti con le autorità locali. In caso di assenza o impedimento delega le sue funzioni al Vicepresidente.

ART. 20

Il segretario dispone dei mezzi e delle strutture dell'ATLAV, al fine di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il libro dei soci, compila i verbali delle sedute del direttivo.

ART. 21

Il tesoriere conserva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, controlla la riscossione delle entrate e provvede al pagamento delle spese, a firma abbinata con il presidente, o in mancanza del Vicepresidente. È responsabile della tenuta regolare dei libri contabili. Prende in consegna i beni mobili ed immobili del circolo e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

ART. 22

L'associazione ha sede in Roma, Via Salaria 716 – 00138. Potranno essere istituite altre sedi ove svolgere le attività associative. Per le varie attività dell'ATLAV verranno costituiti settori di attività specifici.

ART. 23

Ogni settore sarà coordinato da un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, il quale disporrà organizzativamente ed economicamente secondo il mandato conferitogli da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 24

La responsabilità della gestione dell'ATLAV è assunta dal Consiglio Direttivo.

ART. 25

L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e comprende il rendiconto annuale e la gestione del patrimonio.

Agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre, come per la liquidazione ed il pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta sino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio stesso s'intende definitivamente chiuso.

ART. 26

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo, tenendo presente il conto finanziario ed economico dell'ultimo rendiconto approvato, i risultati conseguiti nell'esercizio in corso ed i proventi e gli oneri futuri, approva lo stato delle previsioni del nuovo esercizio.

La relativa deliberazione viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Entro il primo semestre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approverà il rendiconto finanziario ed economico dell'esercizio scaduto, accompagnato dal relativo conto patrimoniale, con la dimostrazione degli utili e delle perdite della gestione. Il rendiconto dovrà essere rimesso all'approvazione dell'assemblea dei soci.

FONDO DI SOLIDARIETA'

ART. 27

È istituito per gli iscritti ATLAV, in qualità di SOCI EFFETTIVI, il FONDO DI SOLIDARIETA', con lo scopo di venire incontro alle necessità degli iscritti, attuando i provvedimenti di carattere assistenziale appresso indicati.

ART. 28

Il FONDO DI SOLIDARIETA', è amministrato dal Consiglio Direttivo dell'ATLAV che, in conformità alle norme statutarie, provvede alle prestazioni di carattere assistenziale di cui al presente Regolamento separato dalle altre attività dell'ATLAV, in favore dei propri soci effettivi, nei limiti della disponibilità economica e nella misura e con le modalità di cui agli articoli che seguono.

ART. 29

Partecipano alle entrate del FONDO DI SOLIDARIETA':

- l'importo, nella misura percentuale del 15%, del saldo contabile del conto corrente ATLAV fissato al 31 dicembre dell'anno precedente.
- eventuali somme destinate al FONDO derivante da donazioni di privati, enti pubblici e società, o qualsiasi altra forma di donazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'arco temporale dell'attività del suo mandato, dietro relativa delibera dedicata, potrà modificare la somma accantonata per il detto FONDO secondo le necessità dell'ATLAV.

ART. 30

Hanno diritto alle prestazioni di cui all'art. 27, i soci effettivi ATLAV che risultino in regola con il pagamento delle quote associative. Dette prestazioni vengono concesse a seguito della compilazione del modulo A), da parte dell'iscritto, nei casi e con le modalità stabilite negli articoli che seguono.

ART. 31

Ai soci effettivi, di cui al precedente art. 29, con riscontrati e comprovati problemi economici e di salute, nei casi di interventi chirurgici o cure indispensabili per gravi patologie, il fondo eroga, nell'ambito delle somme stanziare, i sussidi deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo erogabile pari ad €. 1.000,00. L'erogazione dei contributi menzionati è esclusa nei casi in cui le prestazioni sanitarie, ricevute dal socio, siano contemplate e rimborsate dall'assicurazione sanitaria prevista per i dipendenti dell'ENAV.

ART. 32

Interventi chirurgici e terapeutici a carattere eccezionale rientranti nel precedente comma 31, saranno valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, ai fini di eventuali erogazioni di contributi.

ART. 33

Le domande degli iscritti, intese ad ottenere le prestazioni assistenziali di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, debbono essere corredate dal certificato medico/cartella sanitaria attestante la diagnosi e dalla eventuale prescrizione medica. Le domande per ottenere le prestazioni de quo, debbono essere corredate, inoltre, della fattura o ricevuta comprovante la spesa sostenuta.

ART. 34

Nel caso di morte di un socio effettivo ATLAV, viene erogato ai beneficiari, dietro loro istanza scritta con apposito modulo, il sussidio di € 1.000,00. (milleeuro)
Il sussidio di solidarietà, di cui al precedente comma, è devoluto agli eredi conviventi ed a carico del socio effettivo deceduto, in attività di servizio, da lui designati mediante lettera indirizzata all'ATLAV o per testamento, a norma dell'art. 587 del Codice Civile. In mancanza della specifica designazione, tale sussidio verrà erogato secondo le norme del Codice Civile sulla successione legittima sempre previa richiesta scritta da parte degli aventi diritto in successione.

ART. 35

Nessun contributo o sussidio di malattia è dovuto nei casi di manifestazioni morbose dipendenti da infermità dolosamente procurate e nei casi di infortuni accidentali, quando esista assicurazione contro medesimi, ovvero, quando responsabile del sinistro sia un terzo civilmente tenuto al risarcimento del danno arrecato.
Ogni socio potrà godere del contributo per riscontrati persistenti ed inequivocabili problemi economici, non più di una volta ogni due anni.

ART. 36

La rinuncia all'iscrizione all'ATLAV, in qualsiasi tempo avvenga, comporta automaticamente la rinuncia al FONDO DI SOLIDARIETA', senza peraltro poter chiedere la restituzione dei contributi versati.

ART. 37

Il diritto al sussidio di solidarietà si acquisisce soltanto quando, l'evento in riferimento avviene trascorsi almeno un anno dalla data della domanda d'iscrizione all'ATLAV, salvo il decesso per infortunio o per evento fulminante non prevedibile.

ART. 38

L'interruzione del pagamento della quota associativa per tre mesi consecutivi, da luogo alla decadenza dei benefici di cui al presente Regolamento.

ART. 39

Nel caso di mancanza di liquidità i sussidi verranno erogati non appena la disponibilità economica dell'ATLAV lo consentirà.

ART. 40

I contributi forfettari previsti dal presente Regolamento vengono liquidati direttamente a cura dell'ATLAV. Nei casi particolari per i quali è richiesto il parere del medico fiduciario, il contributo verrà erogato appena comprovata la sua legittimità.

Art. 41

L'applicazione del presente Regolamento dell'associazione e del Fondo di solidarietà a far data dal 1 ottobre 2021.